



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

**CATANIA**

Atto del Settore Risorse Umane n° **5000158** del **10 SET. 2018**

**OGGETTO:** Collocamento a riposo, per raggiungimento del requisito contributivo minimo di accesso al trattamento di quiescenza, della sig.ra Pappalardo Venera, Ausiliario Specializzato, di ruolo.

**Settore Risorse Umane**

**Bilancio 2018**

C.E. importo €

Il Responsabile del procedimento

(Dott.ssa G. Maria Pia Virzi)

*G. Maria Pia Virzi*

**Settore Economico - Finanziario e Patrimoniale**

**Bilancio 2018**

Registrazione n°           *N*          

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario           *[Signature]*          

**Il Responsabile Settore**

**Economico - Finanziario e Patrimoniale**

*[Signature]*

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
RISORSE UMANE**

**Dr.ssa Caterina Ferrante**

Su delega del Direttore Generale f.f.  
giusta deliberazione n° 02 del 07/05/2018  
ed Ordine di Servizio n. 11 dell'11/10/2016

Premesso che con Deliberazione n. 413 del 13/03/2017 è stato disposto, a domanda, il trattenimento in servizio oltre il limite di età della sig.ra Pappalardo Venera, nata a Catania il 05/08/1950 ed in servizio di ruolo presso quest'Azienda con il profilo professionale di Ausiliario Specializzato (cod. ind. 5098), fino al raggiungimento del requisito di contribuzione minima (20 anni) per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, non oltre il 70° anno di età, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.L. n. 101 del 31-8-13, conv. con modif. in L. n. 125 del 30-10-13;

Richiamata l'anzidetta disposizione normativa nella parte in cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, dispone che per i lavoratori dipendenti delle PP.AA. il limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo d'ufficio non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, *"... se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*;

Richiamata, altresì, la Circolare Ministeriale n. 2/2015, in cui si ribadisce che l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite di età, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione,

Accertato, come da prospetto allegato al presente atto, che la sig.ra Pappalardo Venera, nata il 05/08/1950, alla data del 30/09/2018 avrà compiuto il 68° anno di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva di anni 20 e gg. 3, per essere stata assunta in data 01/03/2000, per aver fruito di un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 23/05/2002 al 23/09/2002, per avere contributi versati presso altre Gestioni previdenziali dal 10/09/1990 al 10/11/1990 e dal 23/07/1998 al 22/11/1998, per il riconoscimento di un accredito figurativo per maternità pari ad anni 1, mesi 3 e gg. 3;

Vista la normativa in materia di collocamento a riposo per limiti di età, ed in particolare l'art. 53 del D.P.R. 761/79, il D.Lgs. 503/92, l'art. 11 della L. 724/94 e relativa tabella A allegata, l'art. 22 - ter del D.L. 1-7-09 n. 78 convertito in L. 102 del 03/08/09, l'art. 12, c. 12 sexies del D.L. 31-5-10 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 29-7-10 n. 122, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 6-12-11, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22-12-11, il D.L. n. 216 del 29-12-11 convertito in L. n. 14 del 24-2-12 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 1-1-12, il D.L. n. 101 del 31-8-13 convertito in legge n. 125 del 30-10-13;

Visti, altresì, i Decreti Ministeriali del 06/12/2011, del 16/12/2014 e del 05/12/2017 recanti, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modifiche dalla L. 30/07/2010 n. 122, l'adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Dato atto che, per quanto sopra, la predetta dipendente, nata il 05/08/1950 e, dunque, già in possesso del requisito anagrafico previsto dalla normativa sopra citata per l'accesso alla pensione di vecchiaia, alla data del 30/09/2018 avrà maturato anche il requisito contributivo (anni 20) previsto, ai fini del collocamento a riposo, dalla surrichiamata normativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al collocamento a riposo d'ufficio, a far data dall'01/10/2018, della sig.ra Pappalardo Venera, per raggiungimento del requisito contributivo (anni 20) utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, per come previsto dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 101 del 31-8-13, conv. con modif. in L. n. 125 del 30-10-13;

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Virzi G. Maria Pia;

### **DISPONE**

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- collocare a riposo d'ufficio, per raggiungimento del requisito contributivo (anni 20) utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con decorrenza 01/10/2018, la sig.ra Pappalardo Venera, nata a Catania il 05/08/1950, in servizio di ruolo presso quest'Azienda con il profilo di Ausiliario Specializzato (cod. ind. 5098), con attribuzione del trattamento pensionistico spettante ai sensi della vigente normativa e dell'indennità di fine servizio;
- definire, a cura dell'Ufficio Trattamento Economico, gli adempimenti finalizzati alla corresponsione, da parte degli Istituti a ciò preposti, del trattamento di quiescenza e di fine servizio;
- notificare il presente atto alla dipendente in questione, dandone, altresì, comunicazione all'Unità Operativa di appartenenza della stessa.

Su delega del Direttore Generale f.f.  
Il Direttore del Settore Risorse Umane  
(Dott.ssa Caterina Ferrante)